Titolo

Tribunale federale a livello nazionale – fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento – art. 85, comma 2, CGS - termine non inferiore a quindici giorni liberi – termine a difesa – mancata eccezione del deferito nella prima difesa utile – comporta rinuncia all'eccezione – sanatoria della nullità

Descrizione

L'art. 85, comma 2, CGS prevede il c.d. termine a difesa nel giudizio sportivo innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale; i quindici giorni costituiscono il termine minimo concesso alla parte per predisporre la sua difesa. La violazione del termine comprime il diritto di difesa della parte; quest'ultima può, dunque, eccepirne il mancato rispetto ed ottenere, seppure non espressamente previsto, il rinvio dell'udienza al fine di procedere all'integrazione delle difese. I termini a difesa, infatti, sono previsti nell'interesse della parte e solo questa può dolersi della loro violazione. Per principio generale che si ricava dalle disposizioni del codice di procedura civile in materia di nullità degli atti processuali (artt. 156 e ss. CPC), nel caso in cui la parte a beneficio della quale il termine a difesa è posto – e, dunque, ai fini che qui interessano, il deferito – non eccepisca la sua violazione prontamente e, comunque, nella prima difesa utile, ed invece espleti integralmente la sua attività difensiva, implicitamente rinuncia all'eccezione dando prova che il mancato rispetto del termine non le ha procurato alcun svantaggio. La nullità (anche extraformale) è, così sanata e il giudizio potrà procedere verso la decisione finale.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 65/CFA/2019-2020/A

Presidente

Toscano

Relatore

Di Matteo

Riferimenti normativi

art 85, comma 2, CGS; artt. 156 e ss CPC;

Provvedimenti

SEZ. II - DECISIONE N. 065CFA del 1 giugno 2020 (DI BARI GIUSEPPE/PROCURA FEDERALE)